



Provincia di Benevento

SETTORE 4 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

*Servizio Pianificazione Servizi Trasporto - Controllo Trasporto Privato -
Energia e Protezione Civile*

DETERMINAZIONE N. 1302 DEL 20/06/2025

OGGETTO: Comunicazione di conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della Legge 241/90 e ss.mm.ii relativo alla sospensione dell'esercizio dell'attività di autoscuola ditta "Arzillo S.N.C. di Arzillo Giuseppe & C.", con sede in Telese Terme (BN).

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- ai sensi del c. 1 dell'art. 123 D.Lgs. 30/04/92 n. 285, l'esercizio delle funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni e alla vigilanza tecnico e amministrativa sulle Autoscuole compete alle Province;
- con Determinazione dirigenziale di questo Ente n. 74/10 del 06/03/2007 la società Arzillo S.N.C. di Arzillo Giuseppe & C. e successivo provvedimento prot. gen. n.3332 del 22/03/2007 è stata autorizzata a gestire l'omonima autoscuola ad insegnamento completo presso la sede di Amorosi (BN), Via Dante Alighieri n.20/22;
- con autorizzazione di questo Ente prot. n.59808 del 02/09/2014 la società in oggetto è stata autorizzata al trasferimento dell'attività presso i locali siti nel Comune di Telese Terme, Via Giovanni XXIII n.16/A;

Vista la nota del socio amministratore titolare dei titoli professionali necessari per lo svolgimento dell'attività in oggetto sig. Giuseppe Arzillo del 22/04/2025, acquisita al prot. al n.10528 in pari data, con la quale ha comunicato il suo recesso dalla suddetta società a far data dal 17/04/2025, dichiarando conseguentemente di non essere più il responsabile didattico ex art. 123 del D.Lgs. n.285/1992 dell'autoscuola Arzillo S.N.C. di Arzillo Giuseppe & C.;

Vista la nota prot. n.10804 del 28/04/2025, con la quale lo scrivente Ufficio, a seguito dell'anzidetta comunicazione del Sig. Giuseppe Arzillo, ha rappresentato alla società in oggetto la sopravvenuta carenza dei requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa per il legittimo esercizio dell'attività di autoscuola, concedendo un termine di 15 gg. ai fini della dimostrazione della presenza nella compagine sociale di almeno un altro socio in possesso dei requisiti professionali necessari;

Vista la nota del 29/04/2025 del socio amministratore sig.ra Concettina Arzillo, acquisita al prot. al n.11067 del 30/04/2025, con la quale la stessa ha comunicato di aver presentato in data 18/04/2025 formale contestazione del recesso del sig. Giuseppe Arzillo per il tramite del legale societario Avv. Giuseppe Agnusdei;

Vista la nota del 13/05/2025 dello stesso Avv. Giuseppe Agnusdei, acquisita al prot. al n.12492 del 14/05/2025, il quale, su incarico della sig.ra Concettina Arzillo, in relazione alla contestazione del recesso dalla società in oggetto del socio Giuseppe Arzillo, ha comunicato di aver provveduto in data 12/05/2025 a presentare istanza all'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di Benevento per la nomina di un arbitro,

come previsto dallo statuto della società Arzillo S.N.C. di Arzillo Giuseppe & C. e contestualmente ad aver proposto in data 13/05/2025 ricorso d'urgenza ex art. 700 C.p.c. al Tribunale di Benevento, al fine di ottenere dappprima la sospensione dell'efficacia del richiamato recesso e quindi l'annullamento dello stesso;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento prot. n.12978 del 19/05/2025 dello scrivente Ufficio, finalizzata alla sospensione per un periodo di tre mesi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di autoscuola della società in oggetto, motivata dalla grave irregolarità connessa alla carenza nella compagine sociale di almeno un socio in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa;

Vista la nota del 28/05/2025 dell'Avv. Giuseppe Agnusdei, acquisita al prot. al n.13953 del 29/05/2025, il quale, su incarico della sig.ra Concettina Arzillo, in relazione all'anzidetta comunicazione di avvio del procedimento prot. n.12978/2025, ha chiesto di non procedere alla sospensione dell'autorizzazione in oggetto, fino a determinazione degli organi competenti ai quali la sua assistita ha fatto ricorso;

Vista la nota prot. n.14561 del 05/06/2025 di questo Ente, con la quale, evidenziando la perdurante carenza di titoli professionali concernenti l'attività in oggetto in cui si trova la società Arzillo S.N.C. di Arzillo Giuseppe & C., si è ribadito l'obbligo imposto dalla normativa disciplinante la materia di che trattasi di dare corso comunque alla sospensione dell'anzidetta attività di autoscuola di cui la stessa società è titolare;

Considerato che, ai sensi del c. 8, lett. a), del citato art. 123 del D.Lgs. 285/1992, l'attività dell'autoscuola è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando non si svolga regolarmente;

Ritenuto, per quanto anzidetto, che ricorrano le condizioni per la sospensione d'ufficio dell'autorizzazione in oggetto;

Viste le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:

n.21 del 14.04.2025: "Documento unico di programmazione (DUP) – Periodo 2025/2027. Approvazione Definitiva";

n.22 del 14.04.2025: "Schema di Bilancio di Previsione per il Triennio 2025-2027 e relativi allegati ai sensi dell'art.174 del D. Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 11 e 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011. Approvazione Definitiva";

n.23 del 14.04.2025: "Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2024. Approvazione definitiva";

Viste le Deliberazioni del Presidente della Provincia:

n.115 del 16.4.2024 avente ad oggetto: "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO- 2024/2026 - decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n.113;

n.167 del 16.06.2025 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 ai sensi dell'art. 169 D.Lgs. 267/2000;

Visto il Decreto Lgs. n.33 del 14/03/2013, che prevede l'obbligo di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Provincia di Benevento n.98 del 04/07/2023, che ha conferito l'incarico di Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture all'Ing. Angelo Carmine Giordano;

Vista la Determinazione dirigenziale n.1599 del 27/07/2023, che ha attribuito l'incarico di elevata qualificazione, correlata alla responsabilità del Servizio Pianificazione servizi trasporto, Controllo Trasporto privato, Energia e Protezione Civile, al Dott. Gianpaolo Signoriello;

Vista la Determinazione dirigenziale n. 88 del 16/01/2025, con la quale è stato prorogato l'incarico di elevata qualificazione del Servizio Pianificazione servizi trasporto Controllo trasporto privato – Energia – Protezione Civile fino al 30/06/2025 al citato Dott. Gianpaolo Signoriello;

Dato atto che, nel caso di specie, non sussiste obbligo di astensione ai sensi del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza Triennio 2024/2026 adottato, quale sez. 2 – sottosezione 2.3 del PIAO 2024/2026, con Delibera Presidenziale n. 32/2024;

Attestata la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.147 bis del DLgs 267/2000 introdotto con la Legge 213/2012 di conversione del D.L. 174/2012;

per tutto quanto sopra

D E T E R M I N A

- **di sospendere** la determinazione dirigenziale N. 74/10 del 06/03/2007 e il successivo provvedimento prot. gen. n.3332 del 22/03/2007, con i quali la società “Arzillo S.N.C. di Arzillo Giuseppe & C.”, con sede in Telese Terme (BN), Via Giovanni XXIII n.16/A, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto per un periodo di tre mesi decorrenti dalla data della presente determinazione dirigenziale;
- **di onerare** l'impresa in oggetto ad astenersi, durante l'anzidetto periodo di sospensione, dal porre in essere qualsiasi atto connesso all'attività di che trattasi;
- **di ritenere conclusa** la procedura amministrativa avviata con l'anzidetta nota prot. n. 12978/2025 con la sospensione dei suddetti provvedimenti di autorizzazione;
- **di comunicare** a tutte le Amministrazioni interessate, territorialmente competenti, l'adozione della presente determinazione;
- **di dare atto** che in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo ai sottoscritti cause di conflitto d'interesse, anche potenziale, di cui all'art.6bis della L.241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della L.190/2012;
- **di pubblicare** il presente provvedimento sul sito della Provincia all'albo pretorio on line , così come previsto dall'art.32, comma 1, della L. n.69 del 18/06/2009 e nella apposita sezione dedicata all'Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

L'Istruttore Amm.vo
f.to Dr. Romano Caporaso

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ
f.to (Dott. Gianpaolo Signoriello)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

